



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BORSI"

Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I Grado di **Castagneto Carducci 57022 Donoratico (LI)**
Via Matteotti 4 - Tel. 0565/775016 Fax 0565/774345 e.mail LIIC80800C@istruzione.it – LIIC80800C@pec.istruzione.it
C.F. 80006560496 - C.M. LIIC80800C

DEROGA ALLE ASSENZE AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(DELIBERA N. DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 20 MAGGIO 2021)

Approvato all'unanimità con delibera n.29 del 18/05/2023

L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" stabilisce che:

"[Omissis] Scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle Alunne e degli alunni è **richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, **motivate deroghe** al suddetto limite **per i casi eccezionali**, congruamente **documentati**, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe **sufficienti elementi per procedere alla valutazione.**"

In sede di scrutinio finale, prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti, il Consiglio di classe deve validare l'anno scolastico in base al numero delle assenze. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 62/2017), il numero delle assenze non deve superare il tetto massimo di ¼ rispetto al monte orario complessivo (50 giorni circa).

Il Collegio docenti valuterà eventuali deroghe rispetto al limite massimo di assenze qualora le stesse siano dovute:

- malattie giustificate con giustificazione della famiglia o certificato medico secondo quanto previsto dall'art 1 c.1. e c.2 della Legge Regionale 8/2022;
- terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili (per esempio, cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente)
- casi familiari (come trasferimenti temporanei anche all'estero), lutto di parente stretto e altre evenienze particolarmente gravi
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri
- partecipazione ad attività artistiche di particolare rilevanza (teatro, TV, cinema, danza ecc.) e ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi
- altri motivi di carattere straordinario, a ora non individuabili, adeguatamente motivati

(*) Legge Regionale 8/2022 **Art. 1**

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Inserimento dell'articolo 50 bis nella L.r. 40/2009

1. Dopo l'**articolo 50 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40** (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è inserito il seguente:

"Art. 50 bis **Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico**

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella Regione Toscana è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con  **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518** (Regolamento per l'applicazione  **del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264**, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.
2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina. "

Pertanto, gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultino condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, **non saranno scrutinati** e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

(*) Legge Regionale 8/2022 **Art. 1**

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Inserimento dell'articolo 50 bis nella L.r. 40/2009

1. Dopo l'articolo 50 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è inserito il seguente:

" **Art. 50 bis** *Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico*

1. *Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella Regione Toscana è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione  del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.*
2. *L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina. "*